



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

Regolamento

DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con delibera di C.C. n. 104 del 13-10-2003
Modificato con delibera di C.C. n. 36 del 31-05-2005

INDICE

TITOLO I “ATTIVITA’ SPETTACOLO VIAGGIANTE”

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. CONCESSIONE DELLE AREE
3. AREE DESTINATE ALL’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI
4. ORARI E DURATA DEL PARCO
5. ASPETTATIVA
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
7. VERSAMENTO CAUZIONE
8. RILASCIO DELLA CONCESSIONE
9. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI
10. ANZIANITA’ DI FREQUENZA – 10bis CONCESSIONI DECENNALI – 10ter SOGGETTI
INSERITI NELLE ROTONDE PESCA/TIRI VARI
11. ATTRAZIONI DI NOVITA’
12. RICONVERSIONE
13. SUCCESSIONE – SUBINGRESSO
14. SOSTITUZIONE DELL’ATTRAZIONE
15. GESTIONE DELL’ATTRAZIONE
16. CAROVANE ABITAZIONI E CARRIAGGI

TITOLO II “SPETTACOLI CIRCENSI”

17. CONCESSIONE AREA
18. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
19. VERSAMENTO CAUZIONE - ASSICURAZIONE

TITOLO III “DISPOSIZIONI FINALI”

20. EVENTUALI CONCESSIONI AREE PRIVATE
21. ORGANIZZATORI DEI PARCHI DIVERTIMENTO
22. NORME TRANSITORIE E DI APPLICAZIONE

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

ORGANICO

TITOLO I

Art. 1 Disposizioni generali

Le concessioni di aree per l'installazione di Spettacoli Viaggianti e circensi, in occasione di Fiere, Sagre, Feste tradizionali o altre circostanze, sono disciplinate dalla Legge 18.03.1968 n. 337, dal T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Regolamento Comunale e Regolamento d'Igiene e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.

Art. 2 Concessione delle aree

Le concessioni di aree pubbliche e private in tutto il territorio Comunale, per l'allestimento di spettacoli viaggianti di ogni tipo e circensi, sono subordinate a specifica autorizzazione della Amministrazione Comunale e rilasciate ad ogni singolo esercente.
Per le manifestazioni fieristiche, sagre o altre, che si tengono nel Comune e nelle frazioni del territorio Comunale, viene considerato Parco Divertimenti l'accostamento di un numero di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante di vario tipo, dipendente dalla disponibilità delle aree destinate alla sosta delle attrazioni stesse.

Art. 3 Aree destinate all'installazione di attrazioni

Le concessioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento vengono rilasciate prioritariamente nelle seguenti aree:

COPPARO: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, solo per il parco divertimenti, in occasione della Fiera dei Santi Patroni Pietro e Paolo che si svolge, in linea di massima, durante l'ultima settimana di giugno e della Fiera di settembre in occasione del Settembre Copparese che ha luogo, in linea di massima, durante l'ultima settimana di settembre. Alloggi mobili e carriaggi devono sostare nell'area fiere e mercati ubicata in Copparo v.lo Dante Bighi/via Raffaello nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dal Regolamento Comunale d'Igiene e dalla determina dirigenziale che regola la durata della sosta. Detta area, quando non utilizzata per tale sosta, può essere utilizzata dalle strutture circensi per brevi periodi in occasione dello svolgimento della propria attività di spettacolo.

COCCANILE: Piazza Centrale, parco divertimenti in occasione della locale Fiera che si svolge, in linea di massima, durante la terza settimana di maggio.

AMBROGIO: Piazza Centrale, parco divertimenti in occasione della locale Fiera che si svolge, in linea di massima, durante la quarta settimana di maggio.

TAMARA: Piazza XX Settembre, parco divertimenti in occasione della locale Fiera che si svolge, in linea di massima, durante la terza settimana di giugno.

Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le aree o l'ubicazione delle manifestazioni in casi particolari o eccezionali, sentite le OO.SS. di categoria.

Art. 4
Orari e durata del Parco

In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni nel territorio Comunale con costituzione di un parco divertimenti, il Dirigente competente stabilisce:

- A) la data di inizio e la durata del parco divertimenti;
- B) gli orari quotidiani di apertura e chiusura del parco divertimenti;
- C) il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del parco divertimenti per l'edizione dell'anno solare in corso.

L'Amministrazione Comunale può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca diritti per le future edizioni e, in accordo con le OO.SS. di categoria, variare le date.

Art. 5
Aspettativa

L'esercente in organico può chiedere, con istanza formale in competente bollo diretta al Sindaco, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per potere, nel frattempo, esplicitare la propria attività in altra località. La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio. In caso di utilizzo dell'aspettativa è comunque dovuto il versamento Cosap".

Art. 6
Presentazione della domanda

Ogni richiesta all'installazione di attrazioni ed al conseguimento dell'aspettativa nel parco divertimenti deve essere presentata in carta legale al Sindaco per il rilascio della concessione:

- entro il 28 febbraio per la partecipazione alle fiere di Coccanile, Ambrogio, Tamara e Copparo giugno;
- entro il 31 maggio per la partecipazione alla fiera di Copparo settembre.

Nella domanda deve essere elencato e specificato quanto segue:

- 1) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda);
- 2) il tipo di attrazione che si intende installare con denominazione come da elenco ministeriale, nonché la misura esatta della stessa, il numero delle carovane abitazione e dei carriaggi al seguito;
- 3) numero della licenza d'esercizio, Comune che l'ha rilasciata e data del rilascio.

Dell'esito delle istanze viene data comunicazione scritta:

- agli interessati 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni relative alle fiere di Coccanile, Ambrogio, Tamara e Copparo giugno, e 40 giorni prima della fiera di settembre che si tiene a Copparo,
 - alle OO.SS. di categoria le quali potranno entro 10 giorni inviare osservazioni ed eventuali ricorsi.
- Non verranno prese in esame domande presentate dopo il termine fissato nel presente articolo.

Art. 7

Versamento della cauzione

Ogni concessione è subordinata al versamento da parte dei richiedenti, entro 20 giorni dal ricevimento della risposta di accoglimento inviata in raccomandata con ricevuta di ritorno, di una cauzione pari ad € 51.65 (ex 100.000) per le piccole attrazioni, pari ad € 103,29 (ex 200.000) per le medie attrazioni e pari ad € 154,94 (ex 300.000) per le grandi attrazioni e del canone di occupazione suolo pubblico predisposto dal competente Ufficio Tributi da corrispondere in un'unica soluzione, pena la decadenza della concessione stessa.

Per coloro che ottengono l'autorizzazione per più attrazioni, si applica la cauzione maggiore.

Gli importi versati dai concessionari a titolo cauzionale saranno restituiti entro il mese di dicembre dell'anno in cui si sono svolte le manifestazioni fieristiche e previa segnalazione del Comando di Polizia Municipale attestante il corretto smantellamento delle attrazioni che non abbia prodotto danni al patrimonio comunale, e gli aventi diritto avranno facoltà di scelta fra le seguenti modalità di pagamento:

- mandato di riscossione presso la Tesoreria Comunale;
- accredito sul proprio c/c bancario o postale;
- assegno circolare al recapito prescelto (residenza o casella postale).

Qualora, durante la permanenza nel territorio comunale, il concessionario arrecasse danni di qualsivoglia natura al patrimonio Comunale, l'Amministrazione si riserva di esercitare i propri diritti sulle somme cauzionali versate, a risarcimento totale o parziale del danno subito.

Qualora la mancata partecipazione non fosse giustificata in base ai criteri stabiliti dall'art. 10, la cauzione si riterrà acquisita ed introitata dall'Ente.

Art. 8

Rilascio della concessione

All'atto del ritiro della concessione che deve avvenire prima dell'inizio della fiera, il concessionario dovrà produrre:

- 1) licenza d'esercizio originale,
- 2) verbale di collaudo originale,
- 3) polizza assicurativa e ricevuta di versamento in corso di validità;
- 4) corretto montaggio delle strutture, debitamente firmato;
- 5) 1 marca in competente bollo;**
- 6) attestazione del versamento Cosap.**

Art. 9

Criteri per la composizione del parco divertimenti

Il dirigente competente rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

Le nuove assegnazioni avverranno secondo i seguenti requisiti preferenziali:

1. figli di frequentatori abituali con priorità se aventi un proprio nucleo familiare, se dichiarato nella domanda;
2. ditta residente nel Comune;

3. ditta residente nella Provincia;
4. ditta residente nella Regione;
5. anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Art. 10 Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze effettuate in forma continuativa nelle varie edizioni del parco divertimenti. Le assenze giustificate e documentate (malattia, gravidanza, servizio militare) o per causa di forza maggiore (rottura mezzi, danneggiamento strutture) non interrompono il periodo ma non danno diritto a maturare anzianità per quella edizione. L'anzianità di frequenza viene acquisita dopo tre anni di concessione continuativa con la medesima attrazione e per ogni singola manifestazione.

Art. 10bis Concessioni decennali

Al conseguimento dell'anzianità di frequenza, il Comune rilascerà d'ufficio al titolare una concessione decennale, comprendente anche più fiere. La concessione decennale è tacitamente rinnovata. Può sempre essere revocata dall'Amministrazione per comprovati motivi. Al titolare di concessione decennale si applicano comunque le disposizioni degli artt. 5 "Aspettativa" e 7 "Versamento della cauzione". Per quanto concerne la documentazione prevista dall'art. 8 dovrà presentare prima dell'inizio della manifestazione quella di cui ai punti 1-2-3-4-6.

Art. 10ter Soggetti inseriti nelle rotonde pesca/tiri vari

Gli esercenti le attrazioni denominate "Rotonda pesca" e "Rotonda tiri vari" dovranno indicare il soggetto che intendono utilizzare nell'esercizio della propria attività per non risultare concorrenti con soggetti identici nell'ambito della stessa fiera (ochette, pesci, cigni, rane...cerchietti, gettoni, anelli, palline),

Art. 11 Attrazioni di novità

Nella predisposizione del parco divertimenti, deve essere salvaguardata, ove lo spazio lo consenta, un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno. Per attrazione di novità si deve intendere quell'attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in base all'art. 4 legge 337/68 che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costruttore relativa alla presentazione della domanda.

Essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo.

Novità è considerata sia la piccola, sia la media, sia la grande attrazione.

Art. 12 Riconversione

La riconversione è consentita unicamente ai frequentatori abituali in organico e non pregiudichi per mancanza di spazio la partecipazione al parco divertimenti di altri concessionari aventi diritto.

Art. 13
Successione – Subingresso

- La successione nella titolarità di un'attrazione avvenuta per “mortis causa” comporta il riconoscimento dell'anzianità. Dovrà essere prodotto atto notarile attestante la condizione di erede.
- In caso di subingresso per atto tra vivi con contratto registrato (acquisto, locazione, comodato, donazione), il subentrante conserva l'anzianità maturata dal cedente.
- Nel caso di costituzione di una società con conferimento di azienda in sostituzione della ditta individuale, la società mantiene l'anzianità di frequenza maturata dalla ditta individuale per la medesima attrazione e la stessa manifestazione.

Art. 14
Sostituzione dell'attrazione

E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:

- Calamità naturali;
- Casi fortuiti documentati, come indicato nell'art. 10.

Art. 15
Gestione dell'attrazione

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere:

1. Alla gestione diretta dell'attrazione: Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari conviventi, purché maggiorenni;
2. Alla installazione completa delle attrazioni, in condizioni di solidità, funzionalità, sicurezza e decoro, entro il termine fissato dalla concessione;
3. Alla cura della manutenzione ed alla revisione periodica degli impianti e dei meccanismi di sicurezza in particolare per garantire l'assoluta incolumità del pubblico;
4. All'apertura, illuminazione e pulizia dell'attrazione durante le ore di lavoro stabilite dalla concessione;
5. All'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale per ragioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico e rispetto della quiete e delle persone di cui all'art. 659 del C.P.;
6. Alla decorosa sistemazione delle carovane abitazione e dei carriaggi nell'area stabilita dall'Amministrazione Comunale;

E' vietata ogni forma di sub-concessione delle aree.

Le eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal parco per almeno 2 anni.

Art. 16
Carovane abitazioni e carriaggi

La sistemazione delle carovane abitazione e dei carriaggi ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione Comunale, come da determinazione del Dirigente competente che determina le aree di sosta.

TITOLO II

SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 17

Concessione area

La collocazione delle strutture circensi potrà avvenire conformemente alle caratteristiche dell'area destinata a "fiere e mercati" ubicata in vicolo D. Bighi a Copparo.

Art. 18

Presentazione della domanda

Ogni richiesta all'installazione di attrazioni circensi deve essere presentata in carta legale al Sindaco per il rilascio della concessione almeno 30 giorni prima della manifestazione e deve essere corredata dalla documentazione prevista dal D.P.R. n. 311/2001 e dal vigente regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Art. 19

Versamento cauzione - Assicurazione

Ogni concessione è subordinata al versamento anticipato da parte dei richiedenti di una cauzione pari ad € 300,00 per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone; detta cauzione ammonterà ad € 500,00 per locali ed impianti con capienza superiore.

Dovrà essere esibita polizza assicurativa e relativo versamento attestante adeguata copertura di responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Eventuali concessioni aree private

La concessione di aree private per l'allestimento di parchi divertimento è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21

Organizzatori dei parchi divertimento

L'organizzatore, nell'esercizio della sua attività, ha l'obbligo di rispettare la legge 337/68, il regolamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Dipartimento dello Spettacolo ed il presente regolamento comunale.

Art. 22
Norme transitorie e di applicazione

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera di C.C. n.89 del 15.05.1984, integrata con delibera di C.C. n. 141 del 05.07.1984, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 22.06.1984 prot. n. 20652/3.

Entra in vigore ad avvenuta approvazione e pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Organico

L'Amministrazione Comunale redigerà una pianta organica che risulterà composta dalle Ditte e dalle attrazioni che hanno maturato l'anzianità necessaria per il loro inserimento nel parco divertimenti.

Tale organico viene stabilito con determinazione del Dirigente competente .

L'Amministrazione Comunale dovrà tenere un archivio dove dovranno essere schedate tutte le domande pervenute di anno in anno.